



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina

SEZIONE II CIVILE

in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 3977/2019 del R.G.A.C., decisa all'udienza "figurata" del 4 giugno 2020 tenuta nelle forme di cui all'art. 87 lett. h) DL 18/20 e vertente

TRA

rappresentato e difeso dall'avv. Dario SIMONELLI per delega a margine dell'atto di appello;

PARTE APPELLANTE

E

- COMUNE DI SONNINO (80004450591)
rappresento e difeso dall'avv. Adriano Giuliano MATERIALE per delega a margine della comparsa di costituzione;

PARTE APPELLATA

OGGETTO: appello avverso sentenza giudice di pace.

CONCLUSIONI

Per l'odierna udienza "figurata" di discussione tenuta nelle forme di cui all'art. 87 lett. h) DL 18/20 parte appellante concludeva come da note telematiche depositate in data 28 maggio 2020 e 3 giugno 2020 e parte appellata concludeva come da note telematiche depositate in data 27 maggio 2020 e 3 giugno 2020 che qui si intendono richiamate.

PREMESSO IN FATTO



Con ricorso in appello in data 10 luglio 2019

proponeva appello avverso la sentenza n. 1001/2018 depositata il 18 gennaio 2019 del Giudice di Pace di Latina con controparte il Comune di Sonnino deducendo quanto segue:

- a) con ricorso del 03 marzo 2016 ha impugnato il verbale n. 211/2015 elevato dal Comune di Sonnino - Comando di Polizia Locale - per violazione dell'art. 142 c. 8 C.d.S. per aver asseritamente superato di 15,45 Km/h i limiti massimi di velocità in data 11/12/2015 nel Comune di Sonnino nel tratto di strada avente lunghezza Km 1,507 che sarebbe stato percorso in 45,5180 sec. nel tratto che ha termine al S.S. 699 dir. Frosinone. Il veicolo avrebbe percorso il tratto di strada sottoposta al limite di 90 Km/h ad una velocità media di 111,00 Km/h; 2.
- b) con detta impugnazione la ricorrente ha eccepito 1) omessa taratura dell'apparecchiatura utilizzata anche per mancata sottoposizione a verifiche periodiche 2) omessa indicazione dell'avviso di presenza di apparecchiatura tipo Celeritas Evo 1411 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 142 c. 6 C.d.S. e reg. C.d.s. 3) Omessa e/o irregolare presegnalazione dell'autovelox 4) omessa indicazione dei criteri di calcolo della velocità media - lesione del diritto di difesa 5) illegittima applicazione della tolleranza 5% prevista dal C.d.s in diverse ipotesi;
- c) il Comune di Sonnino si è costituito in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 8 luglio 2016 ed ha impugnato e contestato quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito poiché asseritamente infondato in fatto ed in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione con conferma del verbale opposto e con vittoria di spese;
- d) il Giudice di Pace di Latina ha rigettato il ricorso condannando la ricorrente alle spese del procedimento in € 250,00;
- e) detta sentenza è erronea avendo affermato che "nessuna doglianza sollevata da parte ricorrente merita accoglimento" e che "è stata prodotta documentazione (...) relativa al corretto funzionamento del rilevatore di velocità" concludendo in modalità oltremodo succinta che "alla luce delle osservazioni che precedono il ricorso va rigettato";
- f) l'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento in esame è lo strumento CELERITA EVO 1411, non trattandosi propriamente di un "autovelox" che rileva la velocità puntuale al singolo passaggio ma di un diverso strumento che, oltre alla possibilità di rilevazione puntuale, può effettuare il calcolo della velocità media lungo un tratto considerando due singoli punti di passaggio, una porta di ingresso e una porta di uscita posti a distanza immutabile che consente di rilevare la velocità media;
- g) tale apparecchiatura non è adeguatamente segnalata poiché il cartello sul tratto di strada in oggetto reca "Controllo elettronico della velocità" ma non specifica che la velocità è misurata ad inizio e fine strada, ossia in due diversi in punti di



passaggio così come avviene correttamente per l'apparechiatura Tutor in autostrada.

Si è costituito il Comune di Sonnino con comparsa chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.

All'udienza del 10/10/2019 parte appellante contestava la comparsa di controparte riportandosi all'appello e chiedendone l'accoglimento. Il procuratore di parte appellata Comune di Sonnino si riportava alla comparsa di costituzione chiedendone l'accoglimento, con conferma della sentenza emessa dal Giudice di Pace. Il Giudice ritenuta la causa documentale e matura per la decisione fissava per la discussione della causa l'udienza del 21 aprile 2020 assegnando alle parti termine di dieci giorni antecedenti alla fissata udienza per il deposito di note conclusive.

Per l'odierna udienza "figurata" di discussione, tenuta nelle forme di cui all'art. 87 lett. h) DL 18/20, parte appellante concludeva come da note telematiche depositate in data 28 maggio 2020 e 3 giugno 2020 e parte appellata concludeva come da note telematiche depositate in data 27 maggio 2020 e 3 giugno 2020 che qui si intendono richiamate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto. Deve ritenersi, conformemente a quanto rilevato nell'atto di appello che, trattandosi di rilevamento di velocità media (cd. Tutor o similari), i cartelli di preavviso in concreto utilizzati (che non specificavano che si trattasse di velocità media) fossero inadeguati.

In proposito Cassazione sez. II, ordinanza n. 5873 dell'08/03/2017 ha stabilito che <<in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità, il sistema di accertamento comunemente detto "tutor" (tecnicamente "SICVe" - Sistema Informativo Controllo Velocità) rientra tra i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del cod. strada, come disciplinati dall'art. 4, del d.l. n. 121 del 2002 (conv., con modif., dalla l. n. 168 del 2002)>>. L'art. 142 c.6 bis del Codice della Strada (D. L.vo 285 del 1992 e succ. modificazioni) prevede testualmente che "Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno". Il D.M. 15.08.2007 disponeva poi che "I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1 lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colori di fondo proprio del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione "controllo elettronico della velocità" ovvero "rilevamento elettronico della velocità", eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo".



In data 13.6.2017 viene emanato il D.M. 282 che, nel disciplinare la *“Segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo”*, richiamava espressamente il D.M. del 2007 che, come appena visto prescrive esclusivamente che si avvisi l'utenza che è in atto un *“rilevamento elettronico della velocità”* (senza necessità di altre specificazioni).

Tuttavia lo strumento di misurazione della velocità media è costituito da due punti di rilevamento del passaggio (una porta in ingresso e una porta di uscita posti a distanza immutabile di talché, confrontando orario di entrata e orario di uscita si possa desumere la velocità media).

Pertanto in mancanza di adeguato preavviso - e cioè che si tratta di rilevamento della velocità media - i punti di rilevamento non possono considerarsi conoscibili poiché la visibilità sarà limitata alla sola porta di ingresso. Anche nella circolare del Ministro dell'interno Prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 Luglio 2017 (c.d. direttiva Minniti) si afferma testualmente, al paragrafo 1.2 quinto capoverso, *che “affinché i sistemi di rilevazione della velocità media possano svolgere al meglio la loro funzione - ivi compresa una vera e propria attività didattica educativa nei confronti dell'utenza stradale - l'azione di controllo deve essere effettuata su tratti di strada non troppo brevi, tali da far prospettare un controllo pressoché simile a quello della velocità istantanea o puntuale”*.

Pertanto appare conforme all'interesse pubblico segnalare la presenza di un controllo della velocità media (per un tratto adeguato) così da indurre l'utenza a prudenza per l'intero tratto monitorato. Inoltre un'adeguata segnalazione dello strumento appare in line con la tutela dell'affidamento dell'utente della strada circa le modalità di controllo in concreto in atto: se, quindi, normalmente il controllo della velocità media sarà segnalato come tale, la mancanza della specificazione dovrebbe lasciar propendere per un controllo di tipo puntuale.

Inoltre la circostanza che, ex art. 38 comma 8 codice della Strada, *“È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento”* non può ritenersi impeditivo della facoltà di specificazione che il controllo in atto rileva la velocità media.

Deve infatti osservarsi che la stessa dicitura *“controllo elettronico della velocità”* non sia contenuta nel regolamento di attuazione del codice della strada e da ciò discende l'inesistenza di impedimenti normativi all'uso di pannelli integrativi che precisino il significato del segnale. D'altra parte la stessa Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che *“la ratio della preventiva informazione sottesa alla previsione dell'art. 2 D.M.T. 15.8.2007, nella quale si rinviene l'obbligo di trasparenza gravante sulla P.A. (il cui potere sanzionatorio in materia di circolazione stradale non è tanto ispirato dall'intento della sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato, in un logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità delle circolazione: così Cass. 17 novembre 2006 n. 24526) comporta che l'operato dell'Amministrazione deve essere valutato in relazione allo stato dei luoghi”* (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25769 del 2013; vedi anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7419 del 2009).

Riguardo le spese deve premettersi che il Giudice di primo grado ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali quantificate in euro 250,00 in favore del Comune di Sonnino. Cassazione Civile sezione terza con ordinanza del 22 agosto 2018 n. 20920 ha stabilito che *“il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza*



impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece vincitrice in un altro grado perchè la sentenza di primo grado è stata riformata e quindi si dovevano liquidare e rideterminare le spese di entrambi i gradi" (conforme per tutte Cass. 6259/2014). Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio per la novità delle questioni affrontate e perché il Comune di Sonnino ha richiesto informazioni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla cartellonistica da utilizzare ricevendo riscontri conformi alle modalità concrete con le quali ha operato.

P.Q.M.

il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n 3977/2019 ogni diversa domanda rigettata così provvede:

- 1) riforma la sentenza n. 1001/2018 depositata il 18 gennaio 2019 del Giudice di Pace di Latina e per l'effetto annulla verbale n. 211/2015 elevato dal Comune di Sonnino - Comando di Polizia Locale;
- 2) compensa integralmente le spese per di entrambi i gradi di giudizio

Lì 4 giugno 2020.

IL GIUDICE
dott. Stefano Fava

